

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI

del 9 aprile 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 44 RALOC, gli artt. 12 e 25 del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015;

visto il preavviso 16 ottobre 2019 della Sorveglianza dei prezzi (SPR);

ordina:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1**
Scopo
- La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il servizio di raccolta degli scarti vegetali sul territorio giurisdizionale di Bissone.
- Art. 2⁵**
Beneficiari
- Il servizio di raccolta può essere utilizzato solo per la consegna degli scarti vegetali che vengono prodotti sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura.
- Art. 3⁵**
Esclusioni
- Sono esclusi dal servizio di raccolta gli scarti vegetali che non rispettano le condizioni dell'art. 2 della presente Ordinanza, come pure gli scarti vegetali provenienti da disboscamenti, lavori di selvicoltura e cantieri edili.
I rifiuti esclusi devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE NEL COMUNE

- Art. 4^{1/6}**
Giorni ed orari di raccolta
1. I giorni di raccolta sono stabiliti in base al calendario ecologico del Comune, che viene regolarmente inviato dalla Cancelleria comunale a tutti i fuochi.
 2. Gli scarti vegetali devono essere depositati entro le ore 08.00 del giorno di raccolta.
 3. È vietato depositare i rifiuti fuori dai giorni e dagli orari di raccolta.
- Art. 5^{2/3/6}**
Modalità di consegna degli scarti vegetali
1. È ammesso unicamente il ritiro degli scarti vegetali depositati nei sacchi ufficiali forniti dalla Cancelleria comunale.
Sono ritirati al massimo 5 sacchi per fondo.
 2. Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme o non ammessi, non saranno prelevati dagli addetti al servizio e devono essere immediatamente ripresi.
 3. Chi non riprende i rifiuti non prelevati entro le ore 17.00 del giorno di raccolta è passibile della procedura di contravvenzione.
 4. Gli scarti vegetali devono essere esposti ordinatamente lungo le strade o le contrade ed in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.
 5. Il servizio di raccolta viene eseguito regolarmente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Restano riservati i casi di eventi eccezionali.
- Art. 6^{3/4/6}**
Sacchi ufficiali e tasse
1. I sacchi ufficiali per la raccolta degli scarti vegetali sono forniti esclusivamente dalla Cancelleria comunale.
 2. Per lo smaltimento degli scarti vegetali sono stabilite le seguenti tasse:

<i>Tipologia</i>	<i>Importo in CHF</i>
Sacco ufficiale (110 litri)	2.60

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 7**
Procedura
contravvenzionale
1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00. La procedura di contravvenzione è retta dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
 2. È riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.
- Art. 8**
Diritto suppletorio
- Per tutto quanto non regolato dalla presente Ordinanza fa stato il Regolamento comunale sui rifiuti.
- Art. 9**
Norma finale
- La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
- Art. 10**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 11**
Pubblicazione
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 giugno 2014 al 13 luglio 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 281C/2014.

- Note:**
- ¹Art. 4 cpv. 2: modificato dal Municipio con RM 41/2016. Pubblicazione avvenuta dal 3 marzo 2016 al 4 aprile 2016.
- ²Art. 5 cpv. 4: modificato dal Municipio con RM 41/2016. Pubblicazione avvenuta dal 3 marzo 2016 al 4 aprile 2016.
- ³Introduzione e artt. 5 cpv. 1, 6, 12: modificati dal Municipio con RM 583B/2019. Pubblicazione avvenuta dal 31 ottobre 2019 al 2 dicembre 2019. Entrata in vigore con effetto immediato.
- ⁴Art. 6 cpv. 2: modificato dal Municipio con RM 654/2022. Pubblicazione avvenuta dal 25 ottobre 2022 al 25 novembre 2022. Entrata in vigore il 01.01.2023.
- ⁵Introduzione e artt. 2, 3, 8, 9, 12 cpv. 1 e 13: modificati dal Municipio con RM 190/2024. Pubblicazione avvenuta dal 21 marzo 2024 al 7 maggio 2024. Entrata in vigore con effetto immediato.
- ⁶Artt. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1 e 3, 6 cpv. 2, Titolo III (da art. 7 a art. 13), nuova numerazione articoli e Titolo IV, art. 15: modificati e/o stralciati dal Municipio con RM 684/2024. Pubblicazione avvenuta dal 6 novembre 2024 al 6 dicembre 2024. Entrata in vigore il 01.01.2025.